



# COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

## ORDINANZA SINDACALE

n. 76 del 21 luglio 2021

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

### IL SINDACO

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, 31 gennaio 2021, 30 aprile 2021 e da ultimo al 31 luglio 2021;

**Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visti** i Decreti Legge 13 marzo 2021, n. 30, 1° aprile 2021 n. 44 e 22 aprile 2021 n. 52 che proroga le "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19" fino al 31 luglio 2021;



**Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 7 agosto 2020. Del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021;

**Visti** il D.L. n. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020, il D.L. n. 33/2020 convertito con Legge n. 74/2020, il D.L. n. 125/2020, il D.L. n. 158/2020, il D.L. n. 172/2020, il D.L. n. 2/2021, il D.L. n. 15/2021, il D.L. n. 52/2021 e il D.L. n. 65/2021;

**Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25.02.2020, n. 2 del 26.02.2020, nn. 3 e 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.04.2020, n. 14 del 3.04.2020, n. 15 dell'8.04.2020, n. 16 dell'11.04.2020, n. 17 del 18.04.2020, n. 18 del 30.04.2020, nn. 19 e 20 del 1.05.2020 e 21 del 17.05.2020, n. 22 del 2.06.2020, n. 23 del 3.06.2020, n. 24 del 6.06.2020, n. 25 del 13.06.2020, n. 26 del 2.07.2020, nn. 27 e 28 del 14.07.2020, n. 29 del 30.07.2020, n. 30 del 31.07.2020, n. 31 del 9.08.2020, n. 32 del 12.08.2020, n. 33 del 22.08.2020, n. 34 del 10.09.2020, n. 35 del 19.09.2020, n. 36 del 27.09.2020, n. 37 del 2.10.2020, n. 38 del 4.10.2020, n. 39 del 7.10.2020, n. 40 del 10.10.2020, n. 41 del 12.10.2020, nn. 42 e 43 del 15.10.2020, nn. 44, 45 e 46 del 16.10.2020, n. 47 del 18.10.2020, n. 48 del 19.10.2020, n. 49 del 20.10.2020, n. 50 del 22.10.2020, n. 51 del 24.10.2020, n. 52 del 25.10.2020, n. 53 del 30.10.2020, n. 54 del 2.11.2020, n. 55 del 07.11.2020, n. 56 del 09.11.2020, n. 57 del 10.11.2020, n. 58 del 14.11.2020, n. 59 del 15.11.2020, n. 60 del 17.11.2020, n. 61 del 19.11.2020, n. 62 del 19.11.2020 e n. 63 del 28.11.2020, n. 64 del 10.12.2020, n. 65 del 21.12.2020, n. 1 del 3.01.2021, n. 2 del 4.01.2021, nn. 3 e 4 del 5.01.2021, n. 5 del 8.01.2021, nn. 6 e 7 del 9.01.2021, n. 8 del 11.01.2021, n. 9 del 12.01.2021, n. 10 del 16.01.2021, n. 11 del 30.01.2021, n. 12 del 3.02.2021, n. 13 del 12.02.2021, n. 14 del 18.02.2021, n. 15 del 23.02.2021, n. 16 del 28.02.2021, nn. 17, 18 e 19 del 4.03.2021, n. 20 del 10.03.2021, n. 21 del 15.03.2021, n. 22 del 16.03.2021, n. 23 del 17.03.2021, n. 24 del 23.03.2021, n. 25 del 24.03.2021, n. 26 del 26.03.2021, n. 27 del 29.03.2021, n. 28 del 30.03.2021, n. 29 del 31.03.2021, n. 30 del 1.04.2021, n. 31 del 2.04.2021, n. 32 del 3.04.2021, nn. 33, 34 e 35 del 06.04.2021, n. 36 del 07.04.2021, nn. 37 e 38 del 09.04.2021, n. 39 del 12.04.2021, n. 40 del 13.04.2021, n. 41 del 14.04.2021, n. 42 del 15.04.2021, n. 43 del 16.04.2021, n. 44 del 17.04.2021, n. 45 del 19.04.2021, n. 46 del 22.04.2021, n. 47 del 26.04.2021, n. 48 del 27.04.2021, n. 49 del 28.04.2021, n. 50 del 30.04.2021, n. 51 del 03.05.2021, n. 52 del 05.05.2021, n. 53 del 08.05.2021, n. 54 del 10.05.2021, n. 55 del 12.05.2021, n. 56 del 13.05.2021, n. 57 del 14.05.2021, n. 58 del 18.05.2021, n. 59 del 20.05.2021, n. 60 del 21.05.2021, n. 61 del 25.05.2021, n. 62 del 26.05.2021, nn. 63 e 64 del 27.05.2021, n. 65 del 31.05.2021, n. 66 del 01.06.2021, n. 67 del 09.06.2021, n. 68 del 10.06.2021, n. 69 del 13.06.2021, n. 70 del 17.06.2021, n. 71 del 21.06.2021, n. 72 del 24.06.2021, n. 73 del 30.06.2021, n. 74 del 01.07.2021, n. 75 del 07.07.2021, n. 76 del 12.07.2021 e n. 77 del 14.07.2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25 settembre 2020 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020"*;



**Viste** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

**Visto** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio italiano;

**Vista** le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, del 27 novembre 2020, del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

**Viste** le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome aggiornate l'8 ottobre 2020;

**Visto** il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

**Considerata** l'orografia e la posizione geografica dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio che rischierebbe di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria e che si trova a combattere un'esplosione del contagio che al momento conta n. 45 positivi accertati e n. 12 da confermare col tampone molecolare;

**Considerato** il contenuto del verbale della seduta del 15.07.2021 del Comitato Tecnico-Scientifico di Pantelleria per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito con delibera di giunta n. 66 del 23.04.2020;

**Ritenuto** necessario adottare e richiamare su tutto il territorio dell'Isola di Pantelleria le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità;


**Visti** i pareri favorevoli concessi, per le vie brevi, dalla Prefettura di Trapani e dal Dipartimento Prevenzione dell'Asp di Trapani, a seguito di richiesta inviata con nota n. 12711 del 18.07.2021.

## ORDINA

### Art. 1

*(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)*

La presente Ordinanza Sindacale è efficace dalle ore 00.00 del 22 luglio 2021 fino alle ore 24.00 del 31 agosto 2021 salvo l'emanazione di nuovi provvedimenti.



## **Art. 2**

*(Esecuzione dei tamponi rapidi rinofaringei)*

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 71 del 21.06.2021 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza:

1. Le persone fisiche che giungono sul territorio comunale provenienti dalla Sicilia possono, su base volontaria, sottoporsi al tampone rapido rinofaringeo gratuito presso il presidio sanitario istituito all'interno del distretto sanitario, ubicato alle spalle dell'Ospedale B. Nagar, in via S. Leonardo oppure presso altro presidio messo a disposizione dagli Organi sanitari del territorio.
2. Quanto previsto al punto 1, è esteso anche ai residenti che per qualsiasi motivo si allontanano dal territorio comunale e poi vi fanno rientro.

## **Art. 3**

*(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale)*

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 e delle ulteriori misure previste dalle Ordinanze Contingibili e Urgenti ancora in vigore del Presidente della Regione Siciliana, si ribadisce quanto segue:

- a. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, **è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie**. Si rinvia al successivo art. 4 per il corretto utilizzo.
- b. **È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni previste e validate dalle disposizioni di settore.
- c. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta.

## **Art. 4**

*(Uso corretto delle mascherine di protezione)*

Così come indicato nell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, **è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi.**

Si sottolinea l'uso **obbligatorio delle mascherine per tutti gli operatori/dipendenti e personale impiegato compresi i titolari di tutti gli esercizi pubblici.**



Si è dispensati dall'obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

**Il dispositivo protettivo deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.**

#### **Art. 5**

*(Feste private)*

Fermo restando quanto indicato nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, si sottolinea la necessità di far rispettare col massimo scrupolo le prescrizioni previste dalla normativa di riferimento. Nello specifico deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'utilizzo della mascherina ogniqualvolta si è in presenza di persone non conviventi e si crei il rischio di assembramenti.

#### **Art. 6**

*(Ulteriori obblighi per i vettori che collegano l'Isola di Pantelleria)*

È fatto obbligo a tutte le autorità interessate, società concessionarie e di trasporto passeggeri, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutte le misure necessarie per eseguire i controlli preventivi all'atto dell'ingresso di persone fisiche sul territorio comunale (aeroporto e porto, compreso l'arrivo di aeromobili ed imbarcazioni non adibite al trasporto pubblico).


Agli enti, compagnie e società aeree e marittime si chiede di esporre sui propri siti web il contenuto della presente ordinanza, nonché darne evidenza, con cartelli e strumenti simili, nei mezzi di trasporto, nelle agenzie e nei luoghi dove soggiornano i passeggeri in attesa di partire.

#### **Art. 7**

*(Centro Operativo Comunale)*

Chiunque abbia necessità di informazioni inerenti all'attuale emergenza pandemica sul territorio comunale potrà contattare il Centro Operativo Comunale (COC), alternativamente, ai seguenti contatti:

- telefono: 320.4396535
- e-mail: [pantelleriaemergenzacovid19@gmail.com](mailto:pantelleriaemergenzacovid19@gmail.com).



## DISPONE

**Che** la presente Ordinanza decorra dal 22 luglio 2021, è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Inoltre, dare mandato al messo comunale di eseguire specifica notifica a tutti gli Enti e Autorità interessati dal presente provvedimento.

**Che** la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

## AVVERTE

**Che** contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**Che** tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria.

**Formula esecutiva:** è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

  
Il Sindaco  
Dot. Vincenzo Campo